

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRODUZIONE AUDIOVISIVI DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO CASTELVECCHIO – COPERTURA DEL CORTILE INTERNO – PROGETTO N. 258/14.

ART. 1 – PREMESSA

L'intervento di valorizzazione di Palazzo Castelvechio, attualmente sede di scuola primaria, con la copertura del cortile centrale, ha un grande rilievo sia da un punto di vista specificamente tecnico ed architettonico, sia da un punto di vista relativo al valore storico e patrimoniale dei luoghi oggetto di intervento.

Da qui ne scaturisce l'importanza di una documentazione video finalizzata al resoconto pressoché integrale delle operazioni più salienti, inteso come testimonianza di ciò che si è effettuato (e come lo si è effettuato, nello specifico), del momento storico in cui si è intervenuti e delle motivazioni che hanno portato a mettere in pratica tali opere architettoniche. Quindi una testimonianza tecnica e storica dei lavori.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto della RdO consiste nella produzione di audio-video che documentino gli interventi di valorizzazione di Palazzo Castelvechio, in particolare la copertura del cortile centrale.

Essi dovranno essere eseguiti in fasi successive, come di seguito specificato:

- **prima fase:** documentazione video del sito interessato dai lavori nel suo stato di fatto antecedente gli interventi;
- **seconda fase:** documentazione video HD delle lavorazioni più salienti, sulla base di un calendario delle riprese concordato con la Direzione Lavori e le maestranze del cantiere, da svolgersi da inizio a fine lavori e di un filmato time-lapse della realizzazione della copertura del cortile interno;
- **terza fase:** restituzione finale attraverso la realizzazione di un video/documentario HD delle lavorazioni, della durata da concordarsi con la committenza, e di un filmato time-lapse, le cui caratteristiche saranno concordate con la committenza.

L'importo complessivo a base di gara è di **Euro 10.000,00 + IVA 22%**.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Operatore economico, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione. Le modifiche, non in precedenza autorizzate, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, l'Amministrazione potrà richiedere all'Operatore economico di apportare variazioni contrattuali entro il limite del 20% dell'importo di aggiudicazione, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali, che siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e che siano approvate dal Responsabile Unico del Procedimento RUP.

L'Operatore economico affidatario è tenuto ad eseguire le varianti richieste previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi il limite del 20%, l'Amministrazione procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Operatore economico affidatario.

Con la sottoscrizione del presente capitolato l'Operatore economico si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori

oneri a suo carico.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata indicativa di diciotto mesi, a partire dalla data di affidamento dello stesso, presumibilmente a fine Marzo 2017.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi richiesti dovranno svolgersi presso il cantiere di Palazzo Castelvechio, come indicato all'art. 2 del presente Capitolato e comprenderanno, indicativamente:

- N. 50 sopralluoghi in cantiere;
- N. 15/20 ore riprese video;
- Costo attrezzatura video e materiali di consumo (attrezzatura specialistica, schede video, dvd);
- Montaggio di un video HD delle lavorazioni di una durata da concordare con la Committenza;
- Realizzazione di un filmato time-lapse della costruzione della copertura del cortile centrale.

ART. 5 – RESPONSABILITA' CIVILE

Sarà obbligo dell'Operatore economico affidatario adottare, nell'esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessari e previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza per evitare danni ai beni pubblici e privati e per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio. A tal fine, l'Operatore economico affidatario s'impegna a sottoscrivere apposita polizza per la responsabilità civile per danni causati a terzi.

In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

L'Operatore economico affidatario è l'unica responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati ai soggetti e all'Amministrazione committente, nonché ai terzi in ragione dell'esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati.

L'amministrazione si riserva di valutare la compagnia di assicurazione che garantisce la responsabilità civile dell'Operatore economico affidatario.

Resta inteso, che l'esistenza e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa sono condizioni essenziali e, pertanto, l'Operatore economico affidatario deve essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta. La mancata prova della suddetta copertura assicurativa è da intendersi quale grave violazione degli obblighi contrattuali, causa di risoluzione del contratto.

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del dott. Arch. Giovanni Gnoli, il Direttore dell'esecuzione nella persona dell'Arch. Cesare Sereni.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

L'Operatore economico affidatario dovrà comunicare il nominativo della persona che sarà Responsabile dell'esecuzione del servizio tramite comunicazione scritta di persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Direttore dell'esecuzione del servizio. **L'Operatore economico affidatario deve garantire la reperibilità di un Responsabile dell'esecuzione del servizio negli orari d'ufficio, tramite mail e cellulare.**

Il Direttore dell'esecuzione del servizio, nominato dall'Amministrazione, ha il diritto di esigere il cambiamento del Responsabile dell'esecuzione del servizio, nominato dall'Operatore economico affidatario, per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Operatore economico affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nel servizio.

Ogni variazione della persona di cui al punto primo deve essere tempestivamente notificata al Direttore dell'esecuzione del servizio indicato all'art. 6.

ART. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato **con acconto del 50% a fine riprese e saldo alla consegna della documentazione** e conseguente verifica della perfetta rispondenza a quanto richiesto, dietro presentazione di regolare fattura; gli importi saranno contabilizzati al netto del ribasso offerto, a cui andrà aggiunta l'IVA di legge.

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192, il pagamento delle fatture sarà subordinato agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità e regolare esecuzione del servizio.

Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'operatore economico affidatario sarà tenuta obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture dei CIG (codice identificazione gara) e le fatture, intestate al Comune di Carpi, C.so A. Pio 91 (C.F. 00184280360), dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (PA) dal Codice Univoco: Ufficio **UFT5W3**.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2015, per i pagamenti della pubblica amministrazione è entrato in vigore il decreto di attuazione con le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della L. 23/12/2014 n. 190 (legge finanziaria di stabilità 2015).

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. E' obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura "imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 *split payment*".

I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. La liquidazione delle fatture sarà effettuata con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Operatore economico e degli eventuali subappaltatori.

L'Amministrazione segnalerà alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

L'Operatore economico è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovrà riportare i codici CUP C91E16000040005 e CIG **Z451D95238**.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

ART. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA' E/O ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato descrittivo e prestazionale, e nel contratto. Ai sensi dell'art. 314, la verifica di conformità è compiuta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In seguito alla verifica di conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Qualora il DURC dell'Operatore economico affidatario segnali un'inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 del citato D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale avverrà mediante la forma della corrispondenza commerciale con modalità elettronica tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016. L'Operatore economico affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, è ammesso nella percentuale massima del 30% dell'importo totale del contratto. Nel caso in cui gli Operatori economici concorrenti intendano avvalersi del subappalto, dovranno dichiarare tale intenzione in sede di offerta, indicando le prestazioni per le quali il subappalto viene richiesto. In caso contrario, il subappalto non sarà autorizzabile. L'Operatore economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni. A trasmettere altresì al momento del deposito del contratto di subappalto, la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s. m. i.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza dal medesimo ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per il maggior danno arrecato.

ART. 12 – PENALITA'

Qualora l'Operatore economico affidatario non completi il servizio con i tempi e le modalità stabiliti, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale di **all'1 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini**, senza alcuna controdeduzione da parte dell'Operatore economico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere in danno. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto con apposito ordine di servizio che sarà inviato per iscritto all'Affidatario, assegnando un termine perentorio per adempiere; trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza, redatta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e la Operatore economico affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica.

Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso della Operatore economico, l'Amministrazione provvederà al recupero delle penalità, mediante decurtazione di pari importo sui corrispettivi in pagamento e si riserva la facoltà di risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva.

ART. 13 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'Operatore economico affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Operatore economico affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni apportate ai rispettivi contratti collettivi.

L'Operatore economico affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Operatore economico affidatario è tenuta altresì all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, le norme in materia di sicurezza sul lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'Operatore economico affidatario si obbliga ad onorare i doveri concernenti i versamenti e altri adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana.

L' Operatore economico affidatario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantirne la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, in particolare il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, pena il suo allontanamento dal servizio disposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il personale dell'Operatore economico dovrà vigilare con la massima diligenza sulla conservazione del patrimonio culturale del Comune di Carpi, nonché beni, locali, attrezzature dotazioni comunque connessi alle attività oggetto dei servizi di cui al presente atto.

Il personale dell'operatore economico è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (D.Lgs. 196/2003).

Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte dell' Operatore economico affidatario ed eventuali subappaltatori è prevista l'applicazione dell'art. 105 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e delle norme in materia di documento di regolarità contributiva.

ART. 14 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Operatore economico sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva del Comune di Carpi, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

ART. 15 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della operatore economico affidatario, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non espressamente autorizzato dai Direttore dell'esecuzione del contratto;
- cessione totale o parziale del contratto;
- accertamento della sussistenza, in capo alla Operatore economico, di una delle condizioni di cui agli artt. 80 e 83 del Lgs. n. 50/2016;
- sospensione o interruzione del servizio da parte della Operatore economico affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento a carico della Operatore economico affidatario;
- mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- mancata osservanza delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni.

Comporta altresì la risoluzione del contratto il mancato assolvimento degli obblighi di cui all' art. 3 della L. n. 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari meglio specificati all'art. 10;

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1 c.3, L. 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review).

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla Operatore economico affidatario, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Rimborso di spese, risarcimenti danni e penali verranno compensati mediante ritenuta sui corrispettivi del contratto.

ART. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiunge un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora che per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Modena.

ART. 17 – INFORMATIVA PRIVACY

In conformità all'art. 13 D. Lgs. 196/03, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati dei partecipanti per le finalità indicate nella presente Gara. I dati sensibili (es. origini razziali e/o etniche) sono quelli definiti dall'art. 4 comma d) e dall'art. 26 del D. Lgs. 196/2003. I dati giudiziari (desumibili dal casellario giudiziario) sono quelli definiti dall'art. 4 comma e) e dall'art. 27 del D. Lgs. 196/2003. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati necessari, non sarà possibile accettare la domanda di partecipazione alla gara. I dati saranno trattati da personale opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e informatici, e saranno comunicati all'esterno per l'espletamento delle finalità relative alla gara. I dati saranno diffusi nei casi previsti dalla legge. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7, contattando il Responsabile del Settore nella persona del Dirigente, con sede in via Santa Maria in Castello n° 2b – 41012 Carpi (MO), tel 059 649082 fax 059 649152. L'informativa completa può essere consultata su www.carpidiem.it/informative oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 059/649213.

La firma apposta in calce all'offerta varrà anche come autorizzazione al Comune di Carpi ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti, per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.

Il contratto sarà sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 della legge notarile, n. 89/1913, nell'apposizione della loro sottoscrizione autografa sul testo cartaceo dell'atto, nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto medesimo sottoscritto, e nella firma digitale conclusiva del dirigente competente della stazione appaltante.

Il direttore dell'Esecuzione

Arch. Cesare Sereni



Il Responsabile Unico del procedimento

Arch. Giovanni Gnoli

